



TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

Il Tribunale di Trieste, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - dott. Riccardo Merluzzi | - Presidente rel |
| - dott. Paolo Vascotto | - Giudice |
| - dott. Daniele Venier | - Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

letto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., presentato da Adriamare di G. Pelloni & C. s.a.s. in liquidazione, con sede in Duino-Aurisina, Duino 60/C;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

valutato quanto esposto dalla ricorrente nei paragrafi relativi alle cause della crisi, ed alle potenzialità dell'operazione;

ritenuta la sussistenza dei prerequisiti previsti dalla legge (presupposti soggettivi ed oggettivi) e l'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 161, comma 9 L.F.; ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del Commissario Giudiziale, in considerazione della complessità delle questioni indicate nel ricorso;

ritenuto di poter concedere il termine più ampio previsto dall'art. 161 comma 6 L.F., in assenza di istanze per la dichiarazione di fallimento (cfr. art. 161, ult. co., L.F.); la concessione del termine massimo viene definito indispensabile al fine di portare a definizione la complessa operazione;

ritenuto, quanto all'istanza di sospensione dei contratti di leasing, di dover preventivamente sentire l'altro contraente

visti gli artt. 161 e 169 bis L.F.

assegna

alla ricorrente termine fino al 9.4.2018 per il deposito in Cancelleria della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 L.F., commi II e III

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Paolo Taverna, con studio in Trieste

dispone

che la ricorrente depositi in Cancelleria entro il 10/01/2017 una relazione informativa sull'attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, con particolare riguardo alle risorse finanziarie immediatamente disponibili;

nello stesso termine un programma dell'attività che la Società intende realizzare fino al 9.4.2018;

mensilmente una relazione contabile con il confronto alla situazione (contabile) alla data della presentazione della domanda

fatta salva l'applicazione degli artt. 161, VIII comma, e 162 L.F.

informa

che sono vietati, se non autorizzati ai sensi dell'art. 182 quinquies II comma L.F., i pagamenti dei debiti pregressi;

che sono considerati atti di straordinaria amministrazione tutti quelli che comportano assunzione di obbligazioni superiori ad € 10.000.00;

che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano

fissa

udienza innanzi al G.D. dott. Riccardo Merluzzi al 24.01.2018 ore 9.30 per la comparizione delle parti del contratto di leasing, assegnando termine alla ricorrente sino al 5.1.2018 per la notifica del ricorso e del presente decreto

Manda alla Cancelleria di comunicare copia del ricorso e del presente provvedimento al Pubblico Ministero ed al Commissario Giudiziale.

Si comunichi alla ricorrente

Così deciso in Trieste, 23.12.2017

Il Presidente est.

dott. Riccardo Merluzzi

IL CANCELLIERE
Grazia Torcello

2
DEPOSITO IN CANCELLERIA
C.C. 23 DIC. 2017

IL CANCELLIERE
Grazia Torcello